

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1997

relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio

(97/825/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>,

considerando che la Commissione ha partecipato a nome della Comunità, nel quadro del gruppo di lavoro «ad hoc», alla preparazione di una convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio;

considerando che tale convenzione è stata firmata a nome della Comunità a Sofia (Bulgaria) il 29 giugno 1994;

considerando che tale convenzione dispone l'istituzione di un quadro per la cooperazione bilaterale o multilaterale, per proteggere l'ambiente marino, a prevenire e controllare l'inquinamento del Danubio ed a garantire un'utilizzazione sostenibile delle risorse idriche dei paesi rivieraschi;

considerando che la Comunità ha adottato misure nelle materie disciplinate dalla convenzione e che spetta ad essa, per queste materie, di assumere impegni sul piano internazionale;

considerando che, in forza dell'articolo 130 R, la politica della Comunità in materia di ambiente contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, e alla promozione sul piano internazionale, di misure destinate a far fronte ai problemi regionali e mondiali dell'ambiente;

considerando che la politica della Comunità in materia di ambiente nel suo insieme mira a conseguire un elevato livello di salvaguardia e che si fonda sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché sul principio «chi inquina paga»;

considerando che, nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i rispettivi paesi terzi e organizzazioni internazionali;

considerando che la conclusione della convenzione da parte della Comunità contribuirà alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 130 R del trattato, e che pertanto questa dovrebbe essere approvata,

DECIDE:

*Articolo 1*

La convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio è approvata a nome della Comunità.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo della Romania, a norma dell'articolo 26 della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1997.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

E. HENNICOT-SCHOEPGES

<sup>(1)</sup> GU C 288 dell'1. 10. 1996, pag. 19.

<sup>(2)</sup> Parere reso il 25 ottobre 1996 (GU C 347 del 18. 11. 1996).

<sup>(3)</sup> GU C 66 del 3. 3. 1997, pag. 1.